



Comunità Montana N. 5

Allegato a) delibera 3 del 21 maggio 2013

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CATASTO**

Irene
04/04/2013

ALLEGATO B)

Sommario

Art. 1	Premessa.....	3
Art. 2	- Oggetto.....	3
Art. 3	- Finalità.....	3
Art. 4	- Funzioni.....	3
Art. 5	- Responsabile-Referente.....	4
Art. 6	- Conferenza dei Sindaci o loro delegati.....	4
Art. 7	- Risorse finanziarie.....	5
Art. 8	- Dotazione organica (risorse umane).....	5
Art. 9	- Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati.....	5
Art. 10	- Decorrenza e durata della convenzione.....	6
Art. 11	- Scioglimento e recesso.....	6
Art. 12	- Controversie.....	6
Art. 13	- Registrazione.....	6

"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CATASTO"

L'anno duemilatredici, il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- il Comune di _____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

premesse:

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, come modificato dal D.L. 95 del 2012, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;
- che il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- che tra le funzioni da associare è presente il Catasto;

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di _____ come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato in materia, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di Catasto tra i territori dei Comuni convenzionati; nello specifico l'attuazione di un sistema informatico aggregato al quale i cittadini possano accedere per poter prendere visione dello stato dei luoghi mediante visura catastale;
- il servizio sarà gratuito salvo il pagamento dei costi di riproduzione, ed eventuali imposte e tasse previste per legge;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della suddetta funzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della suddetta funzione.

Art. 4 - Funzioni

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato, così come disciplinate dalla normativa vigente in materia. Sulla base delle finalità espresse, sono previste due fasi, come specificato di seguito.

Fase transitoria

Nella prima fase transitoria, in vista di ulteriori integrazioni delle attività di gestione del Catasto, si mantiene in capo ai singoli Enti la gestione autonoma.

Fase definitiva

In una successiva fase, attraverso il supporto di sistemi informatici integrati ed aggregati, si darà avvio alla gestione operativa, sempre fatte salve le competenze dello Stato, l'ufficio sarà istituito presso la Comunità Montana.

Art. 5 Comune capofila

La Comunità Montana assume il ruolo di Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 6 - Responsabile-Referente

Presso la Comunità Montana è istituito un Ufficio Associato del Catasto intercomunale preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione della funzione, con un responsabile, articolato in unità locali dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono definite dai singoli piani comunali, che nella fase iniziale continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Conferenza dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.).

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede della Comunità Montana o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci o loro delegati

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Conferenza:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con i responsabili del procedimento di ciascun Comune aderente;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;

- individuare un Vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 8 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Conferenza dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione sistemi informatici, cancelleria, corsi, ecc.), e delle spese del personale.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse della Comunità Montana, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio della Comunità montana.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

Art. 9 - Dotazione organica (risorse umane) e strumentali

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione.

Art. 10- Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio del Catasto, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Conferenza sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 11- Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal _____. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 12- Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 12.

Art. 13- Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 14- Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, _____.